



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo

Roma li 23 giugno 2010
Prot. n. 0006795

Spett.le UGL
Federazione Nazionale del Corpo
Forestale dello Stato
Via G. Carducci, 5
00187 ROMA

Oggetto: Precisazioni in merito ai destinatari delle particolari disposizioni inerenti il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio nei confronti del personale del Corpo Forestale dello Stato.

In relazione alla vostra nota prot. n. 122 del 17 maggio 2010, si rappresenta quanto segue.

Con la nota operativa n. 22 del 13 maggio 2010 questa Direzione ha precisato che, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, nei confronti di tutto il personale del Corpo forestale dello Stato, ivi compreso il personale dirigente e direttivo, si applicano gli articoli 67 e 68 del DPR n. 1092/1973.

Di conseguenza, anche il personale dei ruoli tecnici, originariamente appartenente alla carriera di concetto e che ha svolto e svolge tuttora attività nell'ambito del servizio antincendio boschivo, ha diritto al conseguimento della pensione di privilegio secondo le disposizioni sopra citate.


Il Dirigente
Dr. Giorgio Florino

**All'I.N.P.D.A.P.
Direzione Centrale Previdenza
Via Ballarin, 42
ROMA**

Prot. n° *112*

Oggetto: Nota operativa n° 22 del 13 maggio 2010 – Pensione di privilegio nei confronti del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato.

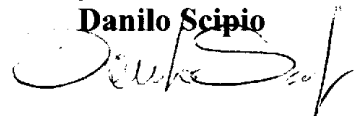
Con nota operativa n° 22 del 13 maggio 2010, pari oggetto, codesta Direzione ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di privilegio a favore di tutto il personale del Corpo Forestale dello Stato. In particolare, la nota chiarisce l'applicabilità degli articoli 67 e 68 del D.P.R. 1092/1973.

Ciò premesso, anche al fine di evitare inutili interventi legislativi sull'argomento, si chiede cortesemente di chiarire ulteriormente che detto beneficio si estende al personale dei ruoli tecnici, originariamente appartenente alla carriera di concetto e che ha svolto e svolge tuttora attività nell'ambito del servizio antincendio boschivo, in quanto l'inciso dell'ultimo capoverso "*ivi compreso il personale dirigente e direttivo*", sta generando confusione ed incertezza.

Certi di un positivo riscontro alla presente si porgono distinti saluti.

Roma, 17 maggio 2010

**Il Segretario Nazionale
Danilo Scipio**





Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza

Roma li
Prot. n.

3 MAG. 2010

NOTA OPERATIVA N.

22

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Al Corpo Forestale dello Stato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

**Oggetto: Pensione di privilegio nei confronti del personale direttivo e dirigente del
Corpo forestale dello Stato.**

Sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni che regolano il diritto al trattamento pensionistico privilegiato del personale dirigente e direttivo del Corpo forestale dello Stato.

Con la presente nota si intendono, pertanto, fornire esaustive precisazioni in merito che integrano le istruzioni precedentemente impartite con la nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007.

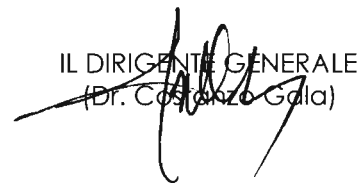
In particolare, le peculiari disposizioni in materia di trattamento pensionistico di privilegio riguardanti i militari si applicano, oltre ai soggetti già individuati nella predetta

nota, anche ai direttivi e dirigenti del Corpo forestale dello Stato in quanto anch'esso svolge servizio antincendio e, di conseguenza, il relativo personale è ricompreso tra quello individuato dall'articolo 61, comma 1, del DPR 1092/1973 come appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva e di concetto (oggi ruolo dei direttivo e dei dirigente).

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'articolo 75 del medesimo DPR che testualmente recita: *"Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'articolo 61"*.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, nei confronti di tutto il personale del Corpo forestale dello Stato, ivi compreso il personale dirigente e direttivo, si applicano gli articoli 67 e 68 del citato DPR N. 1092/1973 (conseguimento del diritto alla pensione di privilegio indipendentemente dalla sussistenza del requisito di inidoneità al servizio).

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Cosimiro Gola)

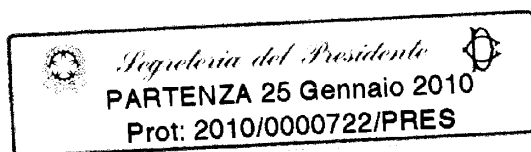




Camera dei Deputati

Il Consigliere

Capo della Segreteria del Presidente



Gentile Segretario,

il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha ricevuto la Sua cortese lettera in merito alla pensione privilegiata del personale del Corpo Forestale dello Stato ed ha preso visione di quanto in essa contenuto.

Al riguardo, desidero comunicarLe che il Presidente ha disposto che copia della Sua lettera venga trasmessa alla Commissione parlamentare competente, affinché i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune.

Le invio i cordiali saluti del Presidente, cui unisco i miei personali.

(dott. Alberto Solia)

Sig. Danilo SCIPIO
Segretario Nazionale
UGL Federazione Nazionale Corpo
Forestale dello Stato
Via G. Carducci 5
00187 ROMA

Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati
On. Gianfranco FINI

SEDE

Prot. 17

OGGETTO: Pensione Privilegiata personale del Corpo Forestale dello Stato.

La presente per portare a conoscenza della S.V. la necessità di intervenire in via legislativa al fine di ristabilire, all'interno del comparto sicurezza, un riequilibrio di posizioni per il personale del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito del trattamento pensionistico privilegiato.

Più precisamente l'intervento auspicato ha l'obiettivo di eliminare la sperequazione esistente tra il personale dei ruoli Operatori e Collaboratori, dei Revisori, dei Periti, nonché dei Direttivi e Dirigenti, rispetto ai corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato.

Gli articoli 75 e 61, comma 3, del DPR 1092/73 estendono le disposizioni più favorevoli stabilite per il personale militare solo al personale degli ex sottufficiali e guardie del CFS (ora dei ruoli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori), nonché per effetto dell'articolo 61, comma 1, alla categoria "ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia forestale nazionale" ormai superata. Alla luce di ciò si ritiene fondamentale un adeguamento della normativa in questione, così come posto in essere dalla Polizia di Stato.

Al riguardo si propone il testo di un eventuale emendamento: *"Al personale del Corpo Forestale dello Stato si applica, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata la normativa prevista per il personale della Polizia di Stato. Ai fini della misura del trattamento privilegiato, la normativa prevista per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, se più favorevole, continua ad applicarsi al personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo Forestale dello Stato"*.

Della questione è stato investito anche il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che come si evince dalla nota allegata, si è impegnato in prima persona. Ad oggi nulla di concreto è stato fatto.

Alla luce di ciò, si chiede il Suo Autorevole intervento affinché si possa giungere ad una risoluzione della annosa problematica.

In attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Roma, 14 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Dapilo SCIPIO





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
GABINETTO DEL MINISTRO

Roma... 26 NOV. 2009

AOOGAB - AOO Gabinetto
REGISTRO UFFICIALE
0010684 - 26/11/2009

UGL
Federazione Nazionale Corpo forestale dello Stato

SEDE

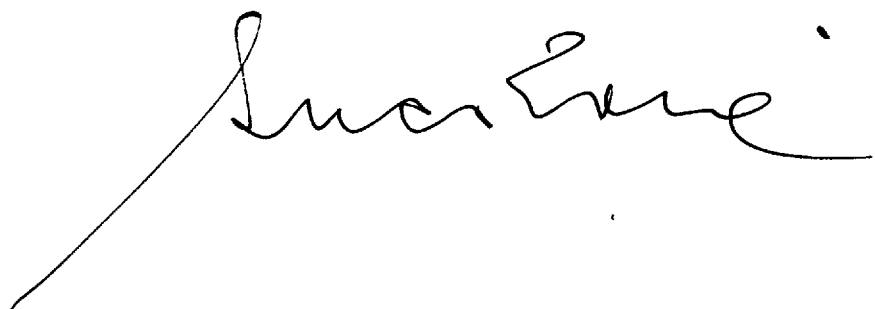
Oggetto: Intervento in via legislativa su trattamento pensionistico privilegiato personale CFS.

Si fa riferimento alla richiesta di codesta Organizzazione sindacale, relativa all'argomento in oggetto.

Al riguardo, si comunica che i competenti Uffici del Corpo forestale dello Stato hanno già sottoposto la questione all'Ufficio Legislativo, al fine di verificare la possibilità che sia positivamente risolta la problematica della sperequazione, nella fattispecie, tra i vari ruoli del personale del Corpo e le altre forze di polizia.

Allo stato attuale, sono in corso le opportune iniziative, finalizzate alla valutazione ed all'eventuale presentazione in sede parlamentare della proposta emendativa in questione.

IL MINISTRO



Al Sig. Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Dott. Luca ZAIA

SEDE

Prot. 319

OGGETTO: Pensione Privilegiata.

La presente per portare a conoscenza della S.V. la necessità di intervenire in via legislativa al fine di ristabilire, all'interno del comparto sicurezza, un riequilibrio di posizioni per il personale del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito del trattamento pensionistico privilegiato.

Più precisamente l'intervento auspicato ha l'obiettivo di eliminare la sperequazione esistente tra il personale dei ruoli Operatori e Collaboratori, dei Revisori, dei Periti, nonché dei Direttivi e Dirigenti, rispetto ai corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato.

Gli articoli 75 e 61, comma 3, del DPR 1092173 estendono le disposizioni più favorevoli stabilite per il personale militare solo al personale degli ex sottufficiali e guardie del CFS (ora dei ruoli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori), nonché per effetto dell'articolo 61, comma 1, alla categoria "ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia forestale nazionale" ormai superata. Alla luce di ciò si ritiene fondamentale un adeguamento della normativa in questione, così come posto in essere dalla Polizia di Stato.

Al riguardo si propone il testo di un eventuale emendamento: *"Al personale del Corpo Forestale dello Stato si applica, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata la normativa prevista per il personale della Polizia di Stato. Ai fini della misura del trattamento privilegiato, la normativa prevista per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, se più favorevole, continua ad applicarsi al personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo Forestale dello Stato".*

Certi di un Suo Autorevole interessamento al riguardo, ed in attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Roma, 16 Novembre 2009

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Daniilo SCIPIO

